

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Dire. Gen. Demanio Marittimo e Porti ROMA, 2. Marzo 1970

Divisione I - Sez. II

Prot. 5102490

A.2.50

Al tutte le Capitanerie di Porto

LORO SEDI

OGGETTO: Anticipata occupazione di aree demaniali marittime ai sensi dell'art. 38 del Codice della Navigazione.-

Circolare n. 117

Serie II

Titolo: Demanio Marittimo

*Dem*

*Uff. Dem. Marittimo*

- A tutte le Direzioni Marittime

LORO SEDI

- Al Consorzio Autonomo del Porto

G E N O V A

- All'Ente Autonomo del Porto di

N A P O L I

- Al Provveditorato al Porto di

V E N E Z I A

- All'Ente Autonomo del Porto di

P A L E R M O

- Al Consorzio Portuale di


C I V I T A V E C C H I A

- All'Ente Autonomo del Porto di

T R I E S T E

- All'Ente Autonomo del Porto di

S A V O N A



Con la circolare n. 64 del 5 settembre 1963, questo Ministero ebbe ad invitare gli organi in indirizzo a svolgere ogni più efficace e tempestiva azione al fine di addivenire, al più presto possibile, alla stipula degli atti definitivi per quelle concessioni ancora disciplinate con atti di sottomissione.

Su detta questione si è soffermata recentemente la Corte dei Conti, la quale, in sede di registrazione di un decreto approvativo di un atto formale di concessione, ha fatto presente quanto segue:

" Si richiama, inoltre, la particolare attenzione di codesta Amministrazione sul notevole lasso di tempo (nel caso in esame circa 10 anni) con il quale si fa di solito seguire al provvedimento che consente l'anticipata occupazione del bene demaniale marittimo, l'atto formale di concessione, il che, lungi dal poter trovare giustificazione

nella complessità dell'iter istruttorio, si appalesa quanto meno rivelatore di un'azione amministrativa non certo conforme allo spirito della legge."

"Ed invero, come già si è avuto modo di osservare per il passato (rilievo n. 37 in data 29.7.1969), l'art. 38 del Codice della Navigazione, nel prevedere la possibilità per il richiedente di ottenere l'anticipata occupazione dei beni demaniali mediante la sottoscrizione di apposito atto, non soggetto ad approvazione, tende non già a configurare una concessione provvisoria, la quale sarebbe di per sé produttiva di particolari rapporti giuridici, ma ad ipotizzare, al contrario, un istituto, avente natura provvisoria ed eccezionale, che si concretizza in un'autorizzazione, giustificata dall'urgenza, del tutto precaria (le opere sono poste in essere a rischio e pericolo del privato) fintanto che non si sia conclusa la fase istruttoria con l'emanazione dell'atto formale di concessione, per effetto del quale soltanto s'istaura il rapporto negoziale tra la pubblica Amministrazione ed il privato concessionario."

Analogo rilievo ha formulato il predetto Organo di controllo anche per gli atti di concessione provvisoria ex art. 10 del Reg. per la Nav. Mar. , evidenziando il carattere provvisorio di tale istituto e la necessità, quindi, di addivenire ad una sollecita stipula degli atti definitivi.

Ciò premesso, questo Ministero ravvisa l'opportunità che, da parte degli organi in indirizzo, venga predisposto un elenco aggiornato degli atti di sottomissione, nonché degli atti di concessione provvisoria, tuttora in corso di validità e che indichi, per ciascuno di essi, l'attuale stato della relativa istruttoria e-gli eventuali motivi che abbiano finora impedito la loro conversione negli atti definitivi di concessione.

Nel contempo, lo scrivente, nel ribadire i motivi prospettati nella summenzionata circolare n. 64 che impongono la più sollecita definizione della questione, ritiene doveroso richiamare la cortese attenzione degli organi in questione sulla necessità che vengano espletati, con ogni urgenza, gli adempimenti tuttora necessari per la regolarizzazione, mediante la stipula dei prescritti atti formali, delle fattispecie di cui trattasi.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione, nonché di copia del predetto elenco.

IL MINISTRO

F.to Vittorino Colombo



IL DIRETTORE DELLA  
DIVISIONE

DEM/cg